



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

DETERMINA N. 6/16/DRS

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA ESTRACOM S.P.A. E
TELECOM ITALIA S.P.A. IN MATERIA DI CONTRIBUTI DI
DISATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE FISSA IN
MODALITÀ UNBUNDLING E BITSTREAM**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTE le direttive nn. 2002/19/CE (“*direttiva accesso*”), 2002/20/CE (“*direttiva autorizzazioni*”) e 2002/21/CE (“*direttiva quadro*”), così come modificate dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, e, in particolare, l’articolo 23;

VISTA la delibera n. 352/08/CONS, del 25 giugno 2008, recante “*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica*” (di seguito denominato il “*Regolamento*”) in particolare l’articolo 12, comma 2;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione di un nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA l’istanza di Estracom S.p.A. (di seguito “*Estracom*”) del 7 luglio 2014, acquisita dall’Autorità in data 8 luglio 2014 al protocollo n. 36215, con la quale la società ha richiesto la risoluzione della controversia insorta avverso la società Telecom Italia S.p.A. (nel seguito “*Telecom*”) in materia di contributi di disattivazione dei servizi di accesso alla rete fissa in modalità *unbundling* e *bitstream*;

VISTA la nota del 23 luglio 2014, recante protocollo n. 339829, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (di seguito “la Direzione”) ha richiesto ulteriori elementi istruttori ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, ai sensi dell’articolo 3 del *Regolamento*;

VISTA la nota di Estracom, del 7 ottobre 2014, acquisita in data 17 ottobre 2014 al protocollo n. 53237;

VISTA la nota protocollo n. 56426, del 5 novembre 2014, con cui la Direzione ha dato riscontro agli elementi istruttori prodotti da Estracom nell’ambito del procedimento;

VISTA la nota del 7 novembre 2014, recante protocollo n. 56874, con cui la Direzione ha avviato il procedimento ed ha convocato le parti in udienza per il giorno 16 dicembre 2014;

VISTA la nota del 10 dicembre 2014, acquisita in pari data al protocollo n. 62497, con cui Telecom ha inviato le proprie controdeduzioni all’istanza di Estracom;

VISTI gli esiti dell’udienza del 16 dicembre 2014;

VISTE le note di Estracom e di Telecom rispettivamente del 22 maggio 2015, acquisita in data 25 maggio 2015 al protocollo n. 45377 e del 19 giugno 2015, acquisita in data 22 giugno 2015 al protocollo n. 51169, con cui le società hanno trasmesso le memorie di replica secondo i termini assegnati dal responsabile del procedimento nel corso dell’udienza del 16 dicembre 2014;

VISTA la nota di Estracom del 10 luglio 2015, acquisita in pari data al protocollo n. 56114;

VISTA la nota della Direzione del 13 luglio 2015, recante protocollo n. 56481, con cui le parti sono state convocate in udienza per il 21 luglio 2015;

VISTI gli esiti dell’udienza del 21 luglio 2015;

VISTA la nota di Estracom del 2 ottobre 2015, acquisita in data 5 ottobre 2015 al protocollo n. 70030;

VISTA la nota di Telecom del 22 ottobre 2015, acquisita in medesima data al protocollo n. 73175;

VISTA la nota di Estracom del 15 marzo 2016, acquisita in medesima data al protocollo n. 11616, con la quale la società istante ha comunicato di rinunciare al procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, del *Regolamento*;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l’archiviazione e che, in particolare, l’articolo 12, comma 2, stabilisce che “*il procedimento va archiviato nell’ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l’intervento dell’Autorità rinunci alla propria istanza*”;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

L'archiviazione della controversia di cui in epigrafe, insorta tra Estracom S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del *Regolamento*.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del suddetto *Regolamento*, il presente atto può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 5 maggio 2016

IL DIRETTORE
Giovanni Santella